Comune
di Bologna

ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

Proposta assunta con DGR n. 1018 del 22 giugno 2026

OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento urbanistica, casa e ambiente
Settore Ufficio di Piano urbanistico
Settore Transizione Ecologica ed Ufficio Clima | Settore Servizi per l'edilizia privata

Piazza Liber Paradisus 10 - Torre A, piano 9 - 40129 Bologna
urbanistica@pec.comune.bologna.it

Indice

Premessa 3
1. Quadro di riferimento e rapporto con l'aggiornamento della Carta forestale regionale 3
2. Terreni coperti da foreste e boschi: criticità rilevate e considerazioni 3
3. Osservazioni puntuali ai documenti assunti 5
3.1 Adeguamento delle Norme 6
Art.10 Sistema forestale e boschivo 6
Art. 25quater 7
Art. 37 Disposizioni transitorie 7
3.2 Cartografia e criteri di catalogazione 7
3.2.1 Aree tutelate per legge Dlgs 42/04 - art 142 comma 1 7
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi 7
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 7
3.2.2 Aree tutelate per legge Dlgs 42/04 - art 136 8

Premessa

Alla luce della differente scala dei temi trattati nelle osservazioni, si anticipa la struttura del presente documento, suddiviso in:

- Capitolo 1: rapporto tra l'aggiornamento della carta forestale e adeguamento del PTPR;
- Capitolo 2: considerazioni e proposte generali in merito ai "Terreni coperti da foreste e boschi";
- Capitolo 3: puntuali richieste di revisione dei documenti assunti e della relativa cartografia.

1. Quadro di riferimento e rapporto con l'aggiornamento della Carta forestale regionale

Come esplicitato all'interno della Relazione Generale, l'aggiornamento del PTPR deriva da un lato dalla necessità di allineare la norma alla definizione nazionale dei beni paesaggistici (prevedendo la ricognizione dei beni paesaggistici disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42 del 2004 e conseguentemente l'aggiornamento della cartografia), dall'altro di riallineare i contenuti della Parte III del PTPR ai Piani di Settore competenti, eliminando la componente idrogeologica e mantenendo la sola componente paesaggistica.

Parallelamente la Regione, con Determinazione dirigenziale n. 6273 del 31 marzo 2026, ha approvato l'elaborato cartografico della "Carta forestale regionale 2025", il quale aggiorna e supera la carta "Aree forestali - aggiornamento 2014" e costituisce attualmente la base conoscitiva di riferimento per quanto riguarda i territori coperti da boschi e foreste.
Il Comune di Bologna ha già presentato osservazioni a tale aggiornamento (Delibera di Giunta comunale PG n. 622468/2026), con le quali si proponevano correzioni e revisioni, al fine di:

1. evidenziare nuove aree di forestazione realizzate e non ancora cartografate, ma che rappresentano un incremento reale del patrimonio boschivo;
2. proporre la correzione di alcuni perimetri, con il supporto di perizie tecniche specialistiche e relazioni a seguito di sopralluoghi;
3. chiedere la revisione di specifici poligoni forestali in quanto compresi in parchi urbani comunali.

2. Terreni coperti da foreste e boschi: criticità rilevate e considerazioni

Si richiama che all'adeguamento cartografico del PTPR corrisponde solo una parziale integrazione delle norme, che ha visto una puntuale revisione di alcuni articoli o titoli, demandando a un tempo successivo la loro ulteriore integrazione.
Per quanto concerne i terreni coperti da foreste e boschi, il rapporto tra l'estensione dei perimetri e

il parziale aggiornamento normativo rappresenta un elemento di non poca importanza, in considerazione del fatto che ad un significativo ampliamento dei perimetri, ricadenti anche nel territorio urbanizzato, corrisponde sostanzialmente l'applicazione di disposizioni omogenee su tutto il territorio.
Occorre inoltre considerare che l'individuazione di tali perimetri nasce da una finalità differente, quale l'attuazione del D.Lgs 34/2018. L'estensione della disciplina paesaggistica a tali aree dovrebbe comportare anche valutazioni incentrate sul valore intrinseco del bene da tutelare, in coerenza con quanto disposto dall'art. 143 del D. Lgs. 42/2004, al fine di determinare coerenti prescrizioni d'uso, intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione.

Rispetto a questi perimetri e al relativo aggiornamento normativo, riteniamo di porre l'attenzione su alcuni temi, per i quali si propone un ulteriore confronto e ragionamento, nella fase di successivo sviluppo del procedimento di variante.

Un primo tema riguarda il modo in cui la Tavola dei vincoli del PUG debba recepire le nuove cartografie. Secondo quanto stabilito dal Comma 4 dell'art. 25 quater dell'elaborato "Adeguamento delle norme": "*Costituisce automatico perfezionamento della ricognizione [...] la certificazione dell'ente competente in materia forestale delle aree di cui alla lettera g) [...]*". Inserendo questa norma si estende la sua potenziale applicabilità, recependo correttamente la dinamicità delle formazioni boschive; quindi ai fini delle valutazioni e dell'applicazione delle norme, lo stato di fatto dei luoghi supera la mappatura regionale recentemente approvata; se questa lettura è corretta, si ritiene legittimo continuare ad individuare in Tavola dei vincoli un layer cartografico che richiede su tutto il territorio una verifica preliminare ad eventuali interventi rispetto all'esistenza o meno di un bosco di fatto.

Un secondo tema riguarda la diversa connotazione che possono assumere i boschi a seconda della loro collocazione sul territorio. Infatti, i **boschi situati all'interno di contesti urbanizzati o in contiguità** assumono non solo un valore naturalistico, ma anche un significativo potenziale per la fornitura di "servizi ecosistemici culturali", intesi quali funzioni sociali e fruitive, per le attività ricreative, lo sviluppo cognitivo, lo spazio per la riflessione e il piacere estetico, migliorando complessivamente la qualità della vita di coloro che ne possono fruire. Con ciò non si intende la trasformazione dei boschi cresciuti negli spazi inutilizzati della città in "parchi e giardini" nel senso tradizionale attribuito a questi termini, ma in nuovi spazi urbani che contemperino le caratteristiche ecologiche di quegli ecosistemi con una fruibilità sostenibile in relazione a dette caratteristiche. Si tratta di proseguire una sperimentazione che già vede diverse esperienze progettuali affermate in Europa e in Italia, nel recupero di aree dismesse da usi ferroviarie, industriali o militari.
Le modalità di tutela attualmente previste dal PTPR sono però le medesime sia nelle aree rurali che in quelle urbane. Sembra quindi che non venga colta l'occasione di evidenziare la specificità dei boschi in aree urbane, non permettendo di fatto la valorizzazione della funzione sociale ecosistemica del verde in città.
A questo proposito, si evidenzia come lo stesso Regolamento Europeo sul Ripristino della Natura (che individua un ecosistema forestale e uno urbano) riconosca la specificità dell'ecosistema

urbano, e come lo stesso D.Lgs. 34/2018 - art. 5, escluda dalla definizione di bosco alla lettera "c) gli spazi verdi urbani (...)".
Il fatto che il rapporto con il contesto incida sul riconoscimento del bosco in quanto tale può trovare riscontro anche nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato, le quali subordinano la qualificazione di bosco ai fini della tutela paesaggistica alla coesistenza sia del requisito quantitativo ed ambientale dedotto dal D.Lgs. 34/2018, sia del requisito naturalistico e paesaggistico, orientato comunque al rispetto della proporzionalità in relazione a tale finalità. Sul requisito naturalistico e paesaggistico le sentenze richiamano come la tutela associ al bosco un valore in quanto caratteristico del paesaggio in cui si colloca, *cioè del "territorio espressivo di identità" ex art. 131, d.lgs. n. 42/2004*" (Sentenze Consiglio di Stato 1885/2026 e 1936/2026).
Si propone quindi di ragionare su una possibile distinzione rispetto alla definizione di bosco attuale, riprendendo il concetto di **bosco urbano** e, di conseguenza, regolamentando le possibilità di trasformazione al fine di **favorire la creazione di aree verdi pubbliche fruibili** (anche in ottica di accessibilità universale ed inclusione), graduandone la vocazione naturalistica in funzione del contesto e valutando i più adeguati requisiti (es. copertura arborea minima). Tale distinzione potrebbe poi essere esplicitata e ripresa anche in ulteriori atti di indirizzo o direttive regionali.

Un ulteriore tema riguarda le possibilità ammesse, in via transitoria nelle more dell'approvazione di ulteriori disposizioni, per gli ***"interventi di trasformazione del bosco nelle aree interne al perimetro del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell'art. 32 della l.r. 24/2017, necessari per la realizzazione di opere o trasformazioni di interesse pubblico non diversamente localizzabili"*** (art. 10 co. 12 lett. d). Per l'applicazione di tale previsione, evitandone applicazioni discrezionali, risulta necessario avere ulteriori chiarimenti in merito a:
- "opere o trasformazioni di interesse pubblico", dettagliando il significato di queste definizioni rispetto al quadro normativo regionale di pianificazione territoriale e urbanistica, in rapporto a quanto definito dalla Lr 24/2017 e dall'atto di coordinamento relativo ai procedimenti unici di cui all'art. 53;
- supporto nella definizione di criteri univoci per attestare l'impossibilità di una diversa localizzazione dell'opera.

Un'ultima questione riguarda l'attuale **assenza di un regime transitorio** da applicarsi a strumenti e programmi già approvati. Le disposizioni transitorie già previste dal PTPR (art. 37) non sono state infatti modificate in occasione dell'adeguamento del Piano, lasciando dubbi interpretativi rispetto all'applicazione della norma quando subentrerà il regime di salvaguardia.

3. Osservazioni puntuali ai documenti assunti

A partire da queste considerazioni, si formulano le seguenti osservazioni, articolate per documento di riferimento.

3.1 Adeguamento delle Norme

Art.10 Sistema forestale e boschivo

comma 2: Si osserva che i richiami a indirizzi e direttive, relativi ai successivi commi 3 e 4, sono stati soppressi e che quindi non si ritrova corrispondenza tra tali commi e il comma 2.

comma 3: il comma sostituisce gli strumenti precedentemente previsti (direttive e normative) con la possibilità che la Regione introduca *specifiche prescrizioni d'uso di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004* che disciplinano la trasformazione del bosco ai fini, oltre che al ripristino delle attività agricole tradizionali, anche *ai recuperi di aree di pertinenza di immobili esistenti.* Si chiede di inquadrare in maniera più dettagliata il concetto di *"aree di pertinenza di immobili esistenti".*

comma 3bis: il comma introduce la possibilità per i Comuni di *"individuare e sottoporre a specifica disciplina gli esemplari arborei singoli od in gruppi isolati o in filari e ulteriori formazioni arboreo o arbustive meritevoli di tutela*" anche ai fini di rispondere agli obiettivi di Kyoto. Si chiede di aggiornare il richiamo sostituendo gli obiettivi di Kyoto con *"gli obiettivi regionali di decarbonizzazione"*.

comma 10ter: viene demandata alla pianificazione territoriale e urbanistica l'individuazione degli ambiti territoriali idonei alla realizzazione degli interventi compensativi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 34/2018. Si chiede di specificare il regime delle competenze regionali, metropolitane e locali rispetto alla definizione degli ambiti idonei e delle loro caratteristiche. Qualora spetti ai Comuni la definizione di tali aree, prima individuate dai PTCP, si chiede di prevedere un coordinamento volto ad armonizzare le previsioni. Si chiede inoltre di prevedere un allineamento di questa disposizione con quanto già previsto dalla Lr 24/2017, in particolare rispetto alla riconducibilità di tali interventi compensativi alle definizioni di cui agli artt. 20 "Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" e 21 "Dotazioni ecologiche e ambientali" (o ad altre più specifiche definizioni) ed ai relativi meccanismi di acquisizione e/o messa a disposizione delle aree idonee.

comma 12 lett a): Come per il comma 3, si chiede di inquadrare in maniera più dettagliata il concetto di *"aree di pertinenza degli immobili".*

comma 12 lett d): si ritiene la dicitura "*opere o trasformazioni di interesse pubblico non diversamente localizzabili"* non sufficientemente chiara e univoca per qualificare la conformità alla norma, sia da un punto di vista procedurale che dei presupposti localizzativi. Si chiede quindi un chiarimento definendo criteri chiari e univoci per la loro individuazione (se per esempio si faccia riferimento ad opere pubbliche relative ad art. 53 come richiamate da Atto di coordinamento regionale, oppure se interesse pubblico determinato da espressione del consiglio comunale, e soprattutto perchè si sia inserita la figura di una "trasformazione d'interesse pubblico", chiarendo di cosa si dovrebbe trattare). Oltre ai chiarimenti già richiesti nel capitolo 2, non paiono sufficientemente definite le modalità compensative previste per gli interventi ammissibili, in particolare per quanto riguarda la valutazione del "miglioramento delle prestazioni ecosistemiche e climatiche". Pertanto, si chiede di definire modalità e criteri per la definizione di tali contenuti, anche

tramite l'inserimento di parametri quantitativi, onde evitare ambiguità applicative della norma, suscettibili di contenziosi. In sintesi, si ritiene che la "quantificazione" debba essere esclusivamente ricondotta a termini chiari e non variamente interpretabili, come nel caso del già utilizzato parametro dimensionale "*compensazione mediante rimboschimenti di estensione almeno pari a quella trasformata*".

Art. 25quater

Comma 1: individuazione delle aree tutelate: "*La ricognizione non comprende l'individuazione delle aree escluse per legge dalla tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004.*" Al fine di favorire l'univoca lettura delle cartografie e delle norme ad esse soggette, si chiede la disponibilità a recepire, all'interno delle mappature del PTPR, le aree escluse per legge dalla tutela, così come individuate dai Comuni nella propria Tavola dei vincoli.

Art. 37 Disposizioni transitorie

Si chiede di chiarire come si debba interpretare il combinato disposto dell'art. 4bis con l'art. 37. L'adeguamento del PTPR non sembra prevedere un regime transitorio per strumenti attuativi e programmi approvati per i quali si applicherebbe quindi la disciplina del Piano paesistico come nuovo vincolo sopravvenuto.

3.2 Cartografia e criteri di catalogazione

3.2.1 Aree tutelate per legge Dlgs 42/04 - art 142 comma 1

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

- **Prossimità via del Rosario 3**: si chiede di valutare l'inserimento del sistema costituito dai 3 invasi sebbene singolarmente inferiori al criterio dimensionale dichiarato.
- **Ex Cava Traghetto**, per cui la sistemazione dell'area è orientata al mantenimento della zona umida esistente attraverso gli apporti idrici correlati agli eventi di piena dell'adiacente fiume Reno, si chiede di valutare l'inserimento.

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

- Sulla **perimetrazione dei corsi d'acqua**, a partire dai quali vengono costruite le fasce di rispetto di 150 m, si chiede una verifica rispetto all'individuazione che in alcuni punti si riscontra incoerente con lo stato di fatto e rispetto alle perimetrazioni individuate dal PAI Po assunto. Si ritiene infatti che la perimetrazione del corso d'acqua debba essere corrispondente o contenuta nella Fascia A come individuata dal PAI Po.

- Si chiede una verifica sui **corsi d'acqua collinari** che, sebbene individuati anche in cartografie storiche, non sono in elenco.
- Si chiede di verificare quanto individuato in riferimento agli **imbocchi**, si ritiene infatti che debbano essere tutelati i corsi d'acqua naturali e non i tratti artificiali tombati.
- Per il **Rio Grotte** inf_n° 49 si chiede una verifica di coerenza tra il tratto rappresentato in cartografia e quanto descritto nella Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2531/2000 e in riferimento a quanto sopra esposto.

3.2.2 Aree tutelate per legge Dlgs 42/04 - art 136

- **ID_101** Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno su cui sono radicati un gruppo di alberi in Via San Vitale. Sono due vincoli: Il terreno su cui sono radicati un gruppo di alberi di proprietà della "Società Azionaria Immobiliare "Rossana"...ha notevole interesse pubblico perché con la sua vegetazione arborea, formata da una *Sofora laponica*, tre *Ailantus Glaudulosa* di età secolare e altre piante, costituisce nel perimetro della città un complesso arboreo di non comune bellezza" e dell'altro terreno su cui sono radicati gli alberi di proprietà dei Sigg. Romagnoli Erneto, Giovanni..."ha notevole interesse pubblico perchè con la sua vegetazione arborea, composto da due ippocastani, un *Acer neganadus*, due spine Cristi, e tre figli di età secolare costituisce nel perimetro della città un complesso arboreo di non comune bellezza".

 Si chiede di allineare i due decreti di vincolo con la situazione evidenziata nell'atlante grado di integrità, in quanto le specie arboree evidenziate nel decreto non sono le medesime evidenziate nell'atlante.
- **ID_103** Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un giardino in via Orioli. "L'immobile in oggetto ha notevole interesse pubblico perché il gruppo degli alberi che vi è radicato non soltanto possiede in sé una bellezza non comune, ma costituisce un piacevole fondale alla via Valeriani..."

 Come evidenziato nella scheda di analisi del bene, la forma e la numerazione delle particelle catastali sono drasticamente mutate, la rappresentazione proposta, seppur coerente con la cartografia che accompagna il decreto, è sostanzialmente differente dalla ripartizione catastale attuale e risulta ambigua e di difficile applicazione attraversando in parte il sedime di alcuni edifici.

 Si chiede la rettifica della perimetrazione anche in relazione all'oggetto della tutela.